



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE**  
**"CAIO PLINIO SECONDO"**

CORSI DIURNI E SERALI

Sede Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445

Codice fiscale 80018180135 – Codice meccanografico COTD01000G

Sito internet: <http://www.caioplinio.edu.it>

E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it) E-Mail: [cotd01000g@pec.istruzione.it](mailto:cotd01000g@pec.istruzione.it)



Ai docenti  
 Alle famiglie  
 Agli studenti  
 Al sito

Como, 14.09.2026

**OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2026/2027.**

Il DPR 135/2025 all'art. 14 c. 7 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Tenuto conto dell'organizzazione oraria del caio Plinio Secondo, il monte ore di frequenza richiesto è di 792 ore su un totale di 1056 ore annue; **per la validità dell'anno scolastico, dunque, non è possibile superare le 264 ore annue di assenza** (circa 38 giorni).

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di maturità.

Il Collegio docenti di questo Istituto, nella seduta del 9.2.2026 ha stabilito i seguenti criteri di deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e di particolare rilevanza;
- terapie continuative per gravi patologie;
- analisi mediche;
- donazione di sangue;
- disservizio trasporti documentato

Si ricorda che, **superato il numero massimo di assenze, l'alunno non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, e dunque alla classe successiva, o all'Esame di Maturità.**

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: in particolare, il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Tuttavia, **tramite il Registro elettronico i genitori/tutori possono autonomamente verificare il numero di giorni di assenza dell'alunno**, impegnandosi altresì a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare tempestivamente assenze e ritardi.

Non è superfluo ricordare che **le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate**, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si precisa che il calcolo viene effettuato dalla data di inizio alla data di termine delle lezioni.

Il dirigente scolastico  
 Giovanna Uga

**Firmato digitalmente da GIOVANNA UGA**